



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF129
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	SCAMBIO INFORMAZIONI FINANZIARIE TRA PAESI - ATTUAZIONE
RIFERIMENTI	D.M. 28.12.2015; Ag. Entrate Provv. 4.7.2017
CIRCOLARE DEL	12/07/2017

SCAMBIO INFORMAZIONI FINANZIARIE: MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE

L'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento 4 luglio 2017**, dando seguito al decreto Mef 28 dicembre 2015, ha fissato le modalità e i termini per la **comunicazione**, nell'ambito della reciproca assistenza amministrativa tra i paesi UE ed i Paesi membri dell'OSCE, delle **informazioni finanziarie**, finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale internazionale. I soggetti tenuti alla comunicazione:

- entro il 18 settembre 2017, dovranno iscriversi in Anagrafe tributaria nella sezione "Rei Fatca/Crs" del Registro elettronico degli indirizzi (Rei);
- qualora risultino già iscritti nella sezione "Rei Indagini" con codice operatore 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 possono evitare la nuova iscrizione.

AMBITO OGGETTIVO

Ai sensi dell'articolo 4, della legge 95/2015, le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti sono tenute a comunicare all'agenzia delle Entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai relativi pagamenti. Più in dettaglio, l'articolo 1 comma 1, lettera n), del decreto Mef 28.12.2015 definisce come istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione i seguenti soggetti.

SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE

- banche;
- società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf) di cui al Dlgs. 58/1998;
- società Poste italiane Spa, limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta;
- società di intermediazione mobiliare (Sim);
- società di gestione del risparmio (Sgr);
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2 c. 1 del Codice delle assicurazioni private (Cap) di cui al Dlgs. 209/2005, nonché le holding di tali imprese che presentano i requisiti di cui alla lettera i);
- organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui alla lettera h);
- società fiduciarie di cui all'art. 199 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf) di cui al Dlgs. 58/1998, nonché quelle di cui alla L. n. 1966 del 23/11/1939;
- istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli art. 114-bis e 114sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub) di cui al Dlgs n. 385/1993;
- società veicolo di cartolarizzazione di cui alla L. n. 130/1999;

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

- trust che presentano i requisiti per essere considerati istituzioni di custodia oppure entità d'investimento – gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'altra entità di investimento – il cui reddito lordo sia principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, quando il trust medesimo è residente in Italia o almeno uno dei suoi trustee è un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; il trust non è tenuto alla comunicazione nel caso in cui almeno uno dei suoi trustee è un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione partecipante tenuta alla comunicazione e fornisce tutte le informazioni che debbono essere comunicate in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust medesimo;
- emittenti di carte di credito;
- stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui ai punti precedenti;
- qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di cui alle lettere f), g), h) o i) dell'articolo 1 del decreto Mef.

PROVVEDIMENTO 4 LUGLIO 2017

Il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017**, dando seguito al decreto Mef 28 dicembre 2015, fissa le modalità e i termini per la **comunicazione**, nell'ambito della reciproca assistenza amministrativa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, delle **informazioni finanziarie, finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale internazionale**.

I soggetti indicati nel paragrafo precedente, entro il 18 settembre 2017:

- dovranno isciversi in Anagrafe tributaria nella sezione "Rei Fatca/Crs" del Registro elettronico degli indirizzi (Rei), come previsto dal provvedimento del 10 maggio 2017;
- nell'ottica di semplificare gli adempimenti, chi risulta già iscritto nella sezione "Rei Indagini" con codice operatore 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 può evitare la nuova iscrizione: in tal caso, si intenderà confermata per la sezione "Rei Fatca/Crs" la casella di posta elettronica certificata già presente nella sezione "Rei Indagini".

L'iscrizione è finalizzata alla comunicazione dei seguenti dati.

DATI DA COMUNICARE
codice fiscale della istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione
<p>a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il Nif o i Nif di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonché, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto; ✓ il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto; ✓ la denominazione e il codice fiscale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; ✓ il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; <p>b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o

<p>accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;</p> <p>✓ gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;</p> <p>c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):</p> <p>✓ l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;</p> <p>d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a):</p> <p>✓ l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.</p>
<p>codice fiscale italiano, ove disponibile, di ciascun soggetto interessato dalla comunicazione</p>

TERMINE PER LA COMUNICAZIONE

La **comunicazione annuale dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento; per il 2016, l'adempimento andrà posto in essere entro il 21 agosto 2017.

Nel caso in cui l'Autorità competente dovesse riscontrare e comunicare all'Agenzia delle Entrate errori nelle comunicazioni ricevute, quest'ultima segnalerà la circostanza all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione. La relativa correzione andrà trasmessa entro 180 giorni dalla data di ricezione della segnalazione inviata dalle Entrate.

Per quanto riguarda le modalità operative:

- le comunicazioni da parte delle istituzioni finanziarie dovranno viaggiare attraverso l'infrastruttura informatica Sid, già utilizzata per le comunicazioni all'anagrafe tributaria;
- l'avvenuta presentazione delle comunicazioni sarà certificata dall'Agenzia con una ricevuta, resa disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file, nella quale risulteranno indicati:
 - ✓ identificativo del file attribuito da chi effettua la comunicazione,
 - ✓ protocollo attribuito in via automatica al file,
 - ✓ data in cui il file è stato presentato (in caso di esito positivo);



Esito negativo: sarà riportato il motivo dello scarto (non adeguatezza alle regole di trasmissione, anomalie nella nomenclatura del file, irregolarità nella struttura dei dati, incongruenze tra i dati comunicati)

- entro 15 giorni dalla scadenza, sarà possibile effettuare, anche a seguito di una ricevuta di scarto, un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare. La trasmissione di nuovi dati effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini sarà acquisita e inviata all'autorità fiscale competente entro il 30 settembre dello stesso anno; invece, la trasmissione di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuata oltre il quindicesimo giorno dal termine, verrà acquisita e inviata in una fase successiva.